

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, MAZZOLI, CACCHIOLI, PECORARO, ATTAGUILE, BALDINI, MONETI, BRUGGER, ACCILI, TREU, PATRINI, BURTULO, CENGARLE, RUSSO Arcangelo, LIMONI, DE ZAN e MAZZAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,
relativa alla disciplina dell'attività sementiera

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera, è stata promulgata senza tener conto dell'esistenza di numerosi piccoli commercianti che operano nel settore.

Si tratta di aziende, per la maggior parte a carattere familiare, che lavorano da svariati decenni e che, ove la normativa dovesse essere applicata alla lettera, sarebbero costrette ad abbandonare la loro attività.

La legge n. 1096, infatti, vieta la vendita di sementi sfuse e nel contempo impone che le confezioni siano predisposte direttamente dal produttore in possesso di apposita licenza rilasciata dalla Camera di commercio. Ciò rende difficile il lavoro di questi modesti operatori che vendono per lo più in piccoli centri e sono costretti a consegnare i prodotti allo stato sfuso perchè la loro clientela ha bisogno di piccoli quantitativi.

A questo punto occorre considerare che sono sorti degli equivoci circa l'ambito di applicazione della legge in esame. La circostanza che l'articolo 6 della legge, enumerando i prodotti sementieri, faccia riferimento

anche alle colture ortive ha fatto ritenere a molti che queste siano soggette alle norme della legge, nonostante l'Italia debba ancora recepire un'apposita direttiva comunitaria relativa alla commercializzazione delle sementi da orto.

Queste interpretazioni, condivise dagli organi preposti alla direzione per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, preoccupano vivamente i commercianti di sementi che, una volta pubblicato il regolamento d'esecuzione della legge, sarebbero colpiti con il massimo rigore.

Non mancano, naturalmente, le tesi opposte: ad esempio la rivista « Sementi scelte », nel numero 6 del dicembre 1971, ha riportato un articolo del dottor Enrico Benedetti, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in cui tra l'altro si afferma:

« Le norme generali si applicano anche per le sementi orticole. Tuttavia le disposizioni particolari, per uniformarsi completamente alla direttiva emanata dalle Comunità

europee in data 29 settembre 1970, verranno recepite prossimamente in un apposito provvedimento legislativo attualmente allo studio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si deve tuttavia precisare che le norme particolari contenute nella legge, riguardanti le iscrizioni nei registri delle varietà, le certificazioni ufficiali, gli imballaggi, eccetera, si riferiscono unicamente alle specie di sementi cerealicole, foraggere e piante oleaginose e da fibra, nonché a quelle di barbabietole ed alle patate da semina ».

Comunque non si può rimanere nel dubbio, data la delicatezza della materia; è quindi necessario modificare la legge chiarendo che alcuni gruppi di prodotti sementieri non sono soggetti alla sua normativa, in quanto dovranno essere regolati con speciali disposizioni, in adesione alle direttive comunitarie.

Per questo motivo il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione modifica quattro articoli della legge n. 1096 (articoli 1, 6, 7 e 10); non sembra, infatti, opportuno, anche da un punto di vista logico, regolare con minuziose norme una serie di prodotti sementieri, quando questi dovranno essere disciplinati tra non molto con altre disposizioni, in ottemperanza alle direttive comunitarie.

Come si vede le modifiche proposte non snaturano la legge n. 1096, ma ne chiariscono l'ambito d'applicazione, impedendo che una categoria di modesti operatori commerciali cessi di esistere.

È essenzialmente un problema di natura sociale ed umana che non può essere sottovalutato. Ci auguriamo quindi, onorevoli colleghi, che, alla luce di tali considerazioni, non vorrete negare il vostro assenso al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali, officinali, erbacee ortive, ornamentali e da fiore, sono regolate dalle disposizioni della presente legge ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo;
- 2) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
- 3) tuberi - seme di patate;
- 4) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della presente legge indicherà le specie che appartengono a ciascuno dei primi tre gruppi ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Le sementi del primo gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1^a categoria: di base (*élite*);
- 2^a categoria: certificata;
- 3^a categoria: commerciale ».

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« È considerata miscuglio la partita di sementi costituita da due o più specie di varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggior quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita di miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo gruppo di cui al precedente articolo 2 la vendita di miscugli è consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge ».